



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

N. 17/2014 Reg. Ord.

ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

VISTA la normativa concernente i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi o nell'ambiente esterno.

VISTO l'art. 9, comma 1° della Legge n. 447 del 26/10/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

CONSIDERATO che, durante il periodo estivo, ricorre l'esigenza di regolamentare l'uso dei mezzi sonori (radio, televisori, altoparlanti, juke-box, ecc.) onde evitare abusi e disturbi alla quiete pubblica e consentire, così ai cittadini e quanti vengono a soggiornare in questo centro termale, di trascorrere serenamente le loro giornate.

CONSIDERATA l'urgente necessità di tutela della salute pubblica che va garantita dall'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore a mezzo anche di amplificatori provenienti dagli esercizi pubblici o da quelli per pubblicità commerciale.

VISTO che le esperienze e le indicazioni acquisite negli anni passati inducono ad affrontare decisamente il problema al fine di evitare il ripetersi di ben noti inconvenienti.

CONSIDERATO che in tutte le località turistiche il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è ormai valore acquisito.

RITENUTA, pertanto l'urgenza e la necessità di provvedere in merito.

VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 del 8.6.1990,

ORDINA

Con decorrenza 15 Giugno – 30 Settembre di ogni anno, su tutto il territorio comunale, il divieto di funzionamento, oltre il limite di tolleranza, di mezzi sonori quali radio, televisori, altoparlanti, juke-box ecc. **dalle ore 13,00 alle ore 17,00, nonché dalle ore 24,00 in poi.**

Durante tale orario è vietato, altresì, produrre rumori e suonare strumenti musicali nelle case, nelle vie e nelle piazze del paese, salvo specifiche autorizzazioni. L'attività delle orchestre in genere e dei complessi canori ed orchestrali è consentita soltanto negli esercizi pubblici all'uopo espressamente autorizzati.

L'impiego di altoparlanti a scopo pubblicitario o per la vendita di merci è consentito **dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00**. Il volume di tali emittenti sonore deve, comunque, mantenersi entro i limiti di tolleranza.

L'esercizio di mestieri rumorosi o incomodi (fabbrici, scalpellini, officine fornite di motori ad aria compressa, operatori con martelli pneumatici e perforatori) deve essere espletato **dalle 07,00 alle ore 13,00 – dalle 16,00 alle 19,00**.

I trasgressori delle norme sopra contenute saranno perseguiti a termini di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e sarà data adeguata informazione a mezzo stampa.

La Polizia Municipale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p.

Dalla Residenza Municipale, 17 Luglio 2014

IL SINDACO
Giuseppe MARINO